



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE**

Direzione generale
Servizio Lavoro

AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER
L'INCARICO DI CONSIGLIERA E/O CONSIGLIERE DI PARITÀ
EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA REGIONE SARDEGNA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO	3
ART. 2 – FONTI NORMATIVE / QUADRO DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 – NOMINA E DURATA DELL’INCARICO	3
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA.....	4
ART. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	5
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA.....	5
ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE	6
ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE	6
ART. 9 – PUBBLICITA’	7
ART. 10 – ACCESSO AI DOCUMENTI	7
ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	7
ART. 12 – RICORSI	8
ART. 13 – RINVIO.....	7

MODULISTICA ALLEGATA: domanda di partecipazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per l'individuazione di due candidature in possesso dei requisiti prescritti per la designazione del/della Consigliere/a Regionale di Parità effettivo/a e supplente, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015.

La consigliera o consigliere supplente agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE / QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo n. 198/2006, così come modificato dal Decreto Legislativo 151/2015, regola compiti e attività delle consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti.

Le Consigliere e i Consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato, per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione e la promozione delle pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici, svolgendo i compiti di cui all'art. 15 del predetto Decreto Legislativo.

Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART. 3 – NOMINA E DURATA DELL’INCARICO

Le consigliere ed i consiglieri di parità, effettivi e supplenti, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Decreto succitato, sono nominate/i con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, “*su designazione della Regione*”, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

I decreti di nomina, cui va allegato il curriculum professionale delle persone nominate, sono pubblicati sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, e per maggiore trasparenza anche sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

Il mandato del/della Consigliere/a Regionale di Parità effettivo/a e supplente ha la **durata di 4 (quattro) anni** ed è rinnovabile per una sola volta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Entro il termine di quindici giorni dalla data del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le persone nominate dovranno dichiarare per iscritto la propria accettazione della nomina e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferite secondo la normativa vigente.

L'Ufficio della/del Consigliera/e di parità ha sede presso l'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione professionale; Cooperazione e Sicurezza Sociale, via San Simone n. 60 - Cagliari, email consigliera@regione.sardegna.it.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

Per l'ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di una adeguata conoscenza della lingua italiana, previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994;
2. età non inferiore agli anni 18;
3. non aver riportato condanne penali e di non essere stati/e destinatari/e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e l'esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
4. di non essere state destituiti/e, licenziati/e o dichiarati/e decaduti/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5. possedere "*requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione*", ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 198/2006 e s.m.i.

Oltre alla competenza ed esperienza richiesta dalla norma, la/il candidata/o deve avere forte motivazione personale, considerato l'incarico particolarmente oneroso in termini di tempo e delicato in relazione alle tematiche trattate.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, così come modificato dal D.Lgs. 151/2015, le consigliere ed i consiglieri di parità regionali hanno diritti per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di appartenenza, che su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di lavoro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parità devono darne comunicazioni scritte al datore di lavoro almeno tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i consiglieri di parità supplenti hanno diritto ai permessi solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri effettivi.

Lo stesso art. 17, comma 2, stabilisce che l'Amministrazione regionale può attribuire a proprio carico alle consigliere e ai consiglieri di parità, che siano lavoratrici/ori dipendenti, lavoratrici/ori autonome/i o libere/i professionisti, una indennità mensile differenziata tra il ruolo effettivo e quello supplente, stabilita annualmente sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda di candidatura per ricoprire l'incarico di Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente deve essere redatta in conformità all'allegato modulo "Allegato A".

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) un curriculum professionale, redatto in conformità al vigente modello *europass*, composto per un massimo di 4 pagine (fronte e retro, formato A4, carattere arial 10, interlinea 1), datato e firmato, che evidenzia le competenze e le esperienze maturate che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza specifica in materia. Solo le/i candidate/i ritenute/i idonee/i dovranno produrre a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale documenti, certificazioni, attestazioni ed altre documentazioni che comprovino quanto dichiarato nel medesimo curriculum.
- b) documento di identità in corso di validità.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA

La domanda di candidatura e la relativa documentazione allegata, redatte in carta semplice, datate e sottoscritte, dovranno essere indirizzate all'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Lavoro, e dovranno pervenire entro le ore **13,00** del giorno **25 novembre 2016** attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it.

L'oggetto della PEC, oltre all'indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INCARICO DI CONSIGLIERA E CONSIGLIERE EFFETTIVA/O E SUPPLENTE DELLA REGIONE SARDEGNA”

ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa:

- il non possesso dei requisiti dichiarati;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- la mancanza del curriculum vitae e studiorium redatto secondo il formato *europass* e/o la sua mancata sottoscrizione e/o il superamento delle quattro pagine redatte così come indicato nell’art.5;
- la domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine sopra indicato;
- la mancata presentazione della documentazione attestante quanto dichiarato nel curriculum.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo comunicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

All’esame delle candidature provvederà una Commissione, nominata con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, composta da due funzionari dell’Amministrazione regionale e presieduta da un dirigente o funzionario suo delegato.

L’esame effettuato dalla Commissione sarà diretto, esclusivamente ad individuare i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico oggetto del presente Avviso. La Commissione procederà alla verifica dei requisiti professionali richiesti, ovvero la specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

La Commissione procederà all’esame delle candidature e dei relativi curricula secondo i seguenti criteri:

- esperienza professionale maturata nell’ambito delle stesse attività richieste per l’accesso;
- titolo di studio posseduto, corsi di specializzazione e pubblicazioni attinenti l’incarico da conferire.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A conclusione dei lavori, i verbali, l'elenco delle candidate e dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione e la documentazione richiesta alle stesse ed agli stessi, sarà inoltrata all'Assessore regionale del Lavoro che, attraverso una valutazione comparativa dei curricula, senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito, effettuerà la designazione così come indicato all'art. 3.

ART. 9 – PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Per informazioni riguardanti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente al numero 070-606 5656 o tramite email all'indirizzo lav.lavoro@regione.sardegna.it.

Ai sensi dell'art. 5 del Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Politiche e Servizi per il Lavoro, sig. Marco Usai.

ART. 10 – ACCESSO AI DOCUMENTI

Le/i candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia, secondo le modalità ivi previste.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dall'Amministrazione per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del D.Lgs.196/2003.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della selezione. Le candidate ed i candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

ART. 12 – RICORSI

Le determinazioni adottate dal Direttore del Servizio Lavoro in conseguenza del presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all'organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni. E' proponibile, inoltre, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni decorrenti dalla effettiva conoscenza del contenuto delle stesse determinazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia.

f.to

Il Direttore del Servizio
Ing. Rodolfo Contù

Allegati:

- Allegato A – Fac-simile domanda di partecipazione